

n. 10605/2013 R.G.A.C.



TRIBUNALE DI CATANIA

I Sezione Civile

Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Calogero Commandatore,

letti gli artt. 702 *bis*, 702 *ter* c.p.c.;
letto il d. lgs. 1.9.2011 n. 150 ed il d.lgs. 251 del 2007;
rilevato che il PM non è intervenuto nonostante la regolare comunicazione effettuata dalla Cancelleria;
letto il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
sciogliendo la riserva di cui al separato verbale di udienza, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 10605/2013 R.G.A.C., promossa da:

nato in Faisalabad (Pakistan)

rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Riccardo Campochiaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.

- ammesso al patrocinio a spese dello Stato -

-ricorrente-

contro:

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*;

Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa.

-resistenti contumaci-

Avente ad oggetto: richiesta di riconoscimento della protezione internazionale

IN FATTO E IN DIRITTO

Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della Commissione Territoriale non costituitasi, seppure regolarmente citata con notifica effettuata telematicamente dalla Cancelleria.

Con ricorso avanzato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs 25/2008 il ricorrente, cittadino pakistano, ha impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale adottato dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa **(con il quale la Commissione ha riconosciuto il diritto del ricorrente a godere di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5, co. 6 del D.Lgs. n. 286/1998),**



richiedendo che fosse accertato il proprio diritto di vedersi riconosciuto lo *status* di rifugiato ai sensi dell'art.1 della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita con L. 24/07/1954 n. 722 e ss.mm. e, in subordine, di vedersi riconosciuta la protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e ss. del D.Lgs 251/77.

Il Ministero e la Commissione non si sono costituiti.

In via preliminare deve assumersi l'ammissibilità del presente giudizio, in quanto tempestivamente avanzato, e va altresì ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Catania, atteso che nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs, n. 25/2008 la competenza è attribuita al Tribunale in composizione monocratica che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è accolto o trattenuto (che nel caso in questione è il C.A.R.A. di Mineo).

I. Il quadro normativo di riferimento.

Sul piano delle fonti di diritto interno la materia è disciplinata dal **d. lgs. 251/2007**. Il suddetto decreto (recependo sul piano interno le definizioni già contenute nella Convenzione di Ginevra del 1951, nonché nella normativa comunitaria) definisce, all'art. 2, comma 1, lett. e), *“rifugiato”* il *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10”*.

Il **d. lgs. 25/2008** (che ha recepito la Direttiva CE 2005/85 del Consiglio) contiene identica definizione (all'art. 2, comma 1, lett. d) e precisa che per *“stranieri”* debbano intendersi i *“cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea”* o *“apolidi”*.

In particolare l'**art. 7** ha specificato che gli *“atti di persecuzione”* devono essere *sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani* e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziali discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto dei mezzi di tutela giuridica; azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia,

Chiarisce, poi, l'art. 5, che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, od anche soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.



Dalla normativa richiamata, si ricava che requisito essenziale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il c.d. *fumus persecutionis*, ovvero il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Per ciò che attiene, invece, alla protezione sussidiaria, l'art. 2, lett. G) del D.Lgs. n.251/07 prevede che "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" è il "*cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*", sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art.16.

A norma dell'art 14 del medesimo D.Lgs., ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La graduazione delle tutele e la scelta tra riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione internazionale, secondo la giurisprudenza di legittimità, si evince dalla complessiva interpretazione del quadro normativo sopra citato, in quanto "l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicchè, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art.14 del d.lgs. 19 novembre 2007,n.251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "*fumus persecutionis*", mentre con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo" (Cass.Civ. Sez. 6-1 Sentenza n.6503 del 20/03/2014).

Per ciò che attiene, in particolare, all'ipotesi contenuta alla lettera c) di violenza indiscriminata nel paese di origine, in risposta ai dubbi interpretativi sollevati in via pregiudiziale da un giudice nazionale (Paesi Bassi), la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con un importante arresto del 17/02/2009, ha chiarito che: "*Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere*



alle questioni sollevate che l'art.15, lett. c), della direttiva, in combinato disposto con l'art.2, lett. e), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che: l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalla autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia". (Corte di Giustizia U.E. n.r.g. C-465/2007).

Tanto premesso, si deve osservare da un punto di vista processuale che il ricorso del richiedente protezione internazionale non ha per oggetto l'annullamento del provvedimento di diniego adottato dalla commissione territoriale, ma il riconoscimento del suo diritto di vedersi riconosciuta la protezione internazionale in base alla normativa nazionale e sovranazionale sopra descritta, e rispetto alle quali il provvedimento giurisdizionale non ha natura costitutiva, ma dichiarativa (Cass. N. 4764/1997, 907/1999, 5055/2002, 8423 e 11441/2004).

Inoltre, è bene precisare che *con la domanda di protezione internazionale, ancorchè indistinta, il richiedente ha diritto all'esame delle condizioni di riconoscimento delle due misure di protezione internazionale, previste nelle Direttive, ma senza escludere la possibilità del rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitari o da obblighi internazionali* (Cass. Civ. 24/03/2011 n. 6880).

Quest'ultima misura si concreta nel permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto dall'art.5, comma 6 del D.Lgs. 286/98, e può parimenti essere riconosciuta dal Giudice adito ex art.35 del d. lgs n.25/2008 in quanto la giurisdizione sui diritti umani fondamentali, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, spetta al giudice ordinario.

Ciò in virtù dell'"identità della natura giuridica di tutte le situazioni soggettive inquadrabili nella categoria dei diritti umani fondamentali", affermata dalla Corte di legittimità in sede di regolamento di giurisdizione, che ha posto in evidenza come *"l'art.32 del D.Lgs. n.251 del 2007 ha attribuito le valutazioni relative ai presupposti per la concessione dei permessi di soggiorno umanitari alle stesse commissioni territoriali competenti per l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e la concessione della "protezione sussidiaria" di cui al D.Lgs n.25 del 2008, art.2, lett. e), mentre l'art.34 ha stabilito l'equivalenza degli effetti delle dette misure di "protezione sussidiaria" e dei permessi di soggiorno per ragioni umanitarie. Appare evidente che la ratio di entrambe le norme è individuabile proprio nell'accertata identità di natura delle situazioni giuridiche e che la nuova disciplina appare, sul punto, avere più una funzione ricognitiva e chiarificatrice che*



innovativa. In conclusione, la situazione giuridica dello straniero che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti fondamentali con la conseguenza che la garanzia apprestata dall'art.2 Cost., esclude che che dette situazioni possano essere degradate a interessi legittimi" (Cass. Civ. S.U., Ord. 09/09/2009, n.19393).

Come detto, la Commissione territoriale è tenuta d'ufficio a verificare l'esistenza delle condizioni per il conseguimento di un permesso di natura umanitaria, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n.25, e pertanto un eventuale diniego o mancata valutazione è censurabile ai sensi dell'art.35 d.lgs cit. davanti al giudice ordinario, il quale "in caso di diversa valutazione dei requisiti per l'ottenimento di tale misura, deve procedere al riconoscimento del diritto alla tutela umanitaria e all'assunzione del provvedimento omesso dalla Commissione territoriale, consistente nella trasmissione degli atti al Questore, perché provveda ai sensi dell'art.5, comma 6 del d.lgs.25 luglio 1998, n.286 (Cass. civ. Sez. VI, Ord. 09/12/2011, n.26481 rv.620692).

Quanto ai presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione, le "ragioni umanitarie" possono coincidere con quelle tipizzate per il rilascio della protezione sussidiaria ed infatti, al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa sulla protezione internazionale, è stata prevista la convertibilità (ai sensi dell'art.34 del d.lgs. n.251 del 2007) dei permessi umanitari preesistenti in protezione sussidiaria.

E tuttavia, le "ragioni umanitarie" possono anche concretarsi in situazioni non contemplate dalle ipotesi tipizzate per la protezione internazionale, e vanno intese quale clausola di salvaguardia del sistema ex art.2 Cost., volta a garantire una tutela anche a situazioni non rientranti in alcuna delle disposizioni citate.

In tali ipotesi, soccorre la "*tutela residuale costituita dal rilascio di permessi sostenuti da ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria*", da ricollegarsi alla sussistenza di "*...gravi motivi umanitari (evidentemente inidonei ad integrare le condizioni necessarie perla protezione sussidiaria)...*" (Cass. civ. Sez. VI, Ord. 18/02/2011, n.4139).

Per ciò che attiene alle modalità di accertamento del diritto dello straniero a fruire della protezione internazionale si deve osservare che l'onere probatorio gravante sul ricorrente ex art. 2697 c.c. riceve un'attenuazione, in quanto è sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità dei fatti da esso segnalati", ma comunque a mezzo di elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti dal richiedente la protezione (Cass. 23/8/2006, n.18353). Ne consegue la necessità di riconoscere in capo al Giudice rilevanti poteri officiosi affinché acquisisca tutte le notizie ed informazioni necessarie ai fini della ricostruzione della situazione socio-politica e giuridico-ordinamentale del Paese di provenienza del migrante. Ciò non toglie, in ogni caso, che rimanga applicabile il principio dispositivo e che il ricorrente sia onerato di indicare i fatti costitutivi del diritto che fa valere e di fornire quantomeno gli elementi indiziari necessari alla ricostruzione della



propria vicenda personale: *“il richiedente deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività ed alla attualità del rischio”* (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310, sul punto vedi anche Cass. 2007 n. 26822; 2006 n. 18353; 2005 n. 28775; 2005 n. 26278; 2005 n. 2091).

L'art. 3 del d. lgs. 251/2007 stabilisce, infatti, che il ricorrente è tenuto a produrre tutti gli elementi e i documenti necessari ai fini della motivazione della domanda. Tuttavia, ai sensi del successivo comma 5, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente non siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano ritenute coerenti e plausibili;
- d) il richiedente abbia presentato la domanda il prima possibile, salvo che non ricorra un giustificato motivo;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente sia attendibile.

La giurisprudenza ha così avuto modo di rilevare che i principi che regolano l'ordinario processo civile operano in modo sensibilmente diverso quando debbano essere applicati alla materia in questione: *«Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine»* (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310).

Tale assunto è ulteriormente confermato sul piano normativo dagli artt. 19, comma 8 del d.lgs. 150/2011, ai sensi del quale: *“il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia”* e 8, comma 3 del d.lgs. 25 del 2008, il quale dispone che le domande devono essere esaminate alla luce delle informazioni *“precise ed aggiornate”* circa la situazione generale del Paese di provenienza e dei Paesi in cui è transitato il migrante, elaborate dall'apposita Commissione nazionale e messe a disposizione delle Commissioni territoriali e, in caso di ricorso avverso provvedimenti di diniego, degli organi giudicanti.

II. Il caso di specie.

A questo punto occorre verificare se **la vicenda** rappresentata dal ricorrente consenta il riconoscimento di una delle forme di protezione precedentemente citate.

Il ricorrente dichiarava, in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, in data 09.07.2013, di essere nato a Faisalabad (Pakistan) il e di aver sempre vissuto lì fino al mese di settembre 2010. Poi si



trasferiva a Peshawar con la madre e il fratello maggiore, presso uno zio che viveva lì, in quanto il padre era morto di cancro. Da Peshawar il 21 ottobre 2012 partiva per Rawalpindi, da dove prendeva l'aereo lo stesso giorno per arrivare in Libia il giorno dopo. Arrivato a Tripoli, dove non conosceva nessuno, un libico gli avrebbe preso soldi e passaporto e lo avrebbe costretto a lavorare nella sua campagna, picchiandolo pure. Dopo quindici giorni riusciva a scappare e, avendo trovato dei ragazzi africani che gli dicevano di venire in Italia, poiché non aveva soldi, gli stessi provvedevano a pagargli il viaggio per l'Italia.

Racconta che un collega del fratello medico si era rivolto ad un trafficante per il viaggio Pakistan-Libia e di non sapere quanto avesse speso. La scelta di andare in Libia non era stata sua, ma dello zio e dell'amico del fratello.

Sui motivi che l'hanno spinto a lasciare il Pakistan riferisce che, dopo la morte del padre, insieme alla madre e al fratello maggiore erano stati invitati dallo zio materno a trasferirsi a Peshawar, dove quest'ultimo aveva un ambulatorio e svolgeva la professione di medico.

Il 7 ottobre 2012 i talebani avrebbero bussato alla porta dell'ambulatorio e chiesto di un medico per curare un loro ferito. Lo zio avrebbe risposto che non sarebbe andato da loro perché, dopo le cure, lo avrebbero ucciso. Quindi, il ricorrente avrebbe chiamato la polizia, ma i talebani sarebbero entrati con la forza nell'ambulatorio, cominciando a sparare. Nel conflitto a fuoco sarebbero rimasti uccisi tre talebani e due poliziotti.

Successivamente, l'11 ottobre i talebani sarebbero andati presso la casa del ricorrente (vicino l'ambulatorio) e avrebbero ucciso tutta la sua famiglia (madre, fratello maggiore e zio); lo stesso ricorrente sarebbe stato ferito alla gamba sinistra.

Un amico dello zio avrebbe riferito al ricorrente che i talebani avevano saputo che lo stesso era vivo e che lo cercavano per ucciderlo. Quindi l'amico dello zio avrebbe organizzato la sua partenza.

Alla domanda rivolta in sede di audizione presso la Commissione territoriale su come aveva capito che si trattasse di talebani, il ricorrente rispondeva che "avevano la barba, i turbanti ed erano armati".

Premesso che la Commissione ha ritenuto la vicenda narrata dal ricorrente poco credibile, in particolare con riferimento a come i talebani abbiano capito che era stato lui a chiamare la polizia.

Il racconto del richiedente presenta effettivamente aspetti poco credibili e contraddittori, per cui appare giustificato il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, per la mancanza di sussistenza di un rischio individualizzato in capo al ricorrente e la sussistenza di quegli atti persecutori per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, che rappresentano il *fumus persecutionis* necessario ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

La Commissione ha accordato al ricorrente la protezione umanitaria, considerando credibile il fatto che lo stesso si fosse trasferito a Peshawar,



regione del Khyber Pakthunkwa, e quindi in considerazione delle precarie condizioni di sicurezza della zona.

Tuttavia, poiché l'area di provenienza del ricorrente costituisce di per sé una situazione oggettiva di esposizione al rischio dei gravi danni di cui all'art.14, lettera c) del d.lgs.251/2007 e quindi legittima il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi della norma testè citata.

Ed invero, con particolare riferimento al Pakistan, secondo quanto risulta da diversi reports stilati da organismi nazionali ed internazionali, le regioni maggiormente colpite da situazioni di conflitto che hanno fatto registrare il maggior numero di vittime civili, sono quelle del FATA, del Khyber Pakthunkwa e del Balochistan. In particolare, dalle informazioni sui paesi di origine (COI) redatte dell'EASO per l'anno 2015 risulta che *"il KP è stato colpito da 325 attentati terroristici nel 2014, contro 499 nel 2013. 308 di questi attentati sono stati compiuti dal TTP o da gruppi associati, mentre 17 sono stati di matrice settaria. Come nel 2013 Peshawar è stata l'area più colpita della provincia. Gli attentati terroristici hanno avuto come bersaglio civili, forze di sicurezza, istituti di istruzione (tra cui ad esempio la scuola dell'esercito di Peshawar), operatori sanitari, la comunità religiosa sciita, capi politici e persone impiegate nel settore della politica, membri di tribù, infrastrutture elettriche, funzionari ed edifici governativi, la comunità sikh, luoghi di culto, negozi di CD ecc. La seconda area più colpita del KP è stata Charsadda, seguita da Bannu"*. Ancora, risulta che, in particolare, nel KP e nelle FATA, l'esercito pakistano e la polizia a volte facciano uso di milizia illegale, i cosiddetti "Lashkar", per controllare il territorio. Spesso sono chiamati "talebani governativi". Alcuni di loro, infatti, sono ex talebani. Occasionalmente utilizzano una forza punitiva ed indiscriminata, distruggendo le abitazioni che appartengono a sospetti talebani ed alle loro famiglie, portando a termine degli arresti arbitrari ed effettuando omicidi illegali (pag.51 EASO COI Report Anno 2015).

Valutati gli elementi personali come sopra riportati e il contesto del paese nel quale il ricorrente si è trasferito con la famiglia (Peshawar), appaiono sussistere fondati e seri motivi per ritenere che questi nel caso di rimpatrio sarebbe esposto a situazioni di grave rischio personale, è pienamente concedibile nel caso di specie il beneficio della protezione sussidiaria.

Non si rinvergono i presupposti per accordare lo status di rifugiato poiché, a prescindere dalla credibilità del racconto, i motivi della prospettata persecuzione non hanno natura discriminatoria di cui all'art. 8 d.lgs. 251/2007

Con riferimento alle spese di giudizio, non è applicabile al presente il disposto dell'art. 133 DPR 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima *"dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato"*. Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui *"effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un*



non senso" (Cassa Civ. Sez. 2, 20/10/2012 n.18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale, ai sensi dell'art.83 comma 3/bis DPR 115/2002, alla liquidazione dei compensi a favore del difensore.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento del ricorso, rigetta la domanda tesa ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato; riconosce in capo al ricorrente _____ come sopra generalizzato, il diritto di godere di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

Nulla sulle spese.

Catania lì 14.12.2017.

Il Giudice
Dott. Calogero Commandatore

